

TI_GERICHTE 14.2015.238 vom 5. April 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-04-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2015.238

FR: TI_GERICHTE 14.2015.238 du 5 avril 2016

IT: TI_GERICHTE 14.2015.238 del 5 aprile 2016

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Termine per le osservazioni all'istanza. Proroga. Allegazioni nuove e pertanto in parte irricevibili contenute nel reclamo. Prova della notifica della tassazione

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha evidenziato che la decisione di notifica dell'imposta cantonale 2013, intimata e cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza esecutiva nel senso degli art. 80 e 81 LEF e legittima pertanto il rigetto dell'opposizione.

E. 4

Nel reclamo la convenuta si duole che la notifica di tassazione del 4 dicembre 2014 relativa all'imposta cantonale e all'imposta federale 2013 sia stata inviata alla sede societaria precedente di _____, sicché non sarebbe stata ritirata o perlomeno il domiciliatario, il dott. _____, non gliel'avrebbe ritrasmessa. Lamenta inoltre che la decisione di tassazione sia avvenuta d'ufficio per mancata presentazione della dichiarazione fiscale, facendo valere che i moduli mai le sono pervenuti e che il suo fiduciario si è reso progressivamente sempre meno reperibile, abbandonando poi il mandato. A suo dire dal bilancio al 31 dicembre 2013 risulta che la società non ha avuto attività nel periodo in oggetto. La reclamante si dice in definitiva disposta a pagare il giusto, ritenendo che in concreto vi siano i presupposti per un riesame della notifica di tassazione per il 2013.

E. 5

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 5.1

Giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione "cresciute in giudicato" (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

E. 5.2

Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta sulla notifica di tassazione del 4 dicembre 2014 (doc. B) mediante la quale l'Ufficio tassazione

persone giuridiche ha stabilito in fr. 4'725.– l'imposta cantonale 2013 dovuta dall'escussa . Come accertato dal primo giudice, poiché passata in giudicato la menzionata decisione costituisce titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Il conteggio dell'imposta e il calcolo degli interessi allestiti dall'Ufficio esazione e condoni, pure acclusi all'istanza, giustificano poi il rigetto per la tassa di diffida e per gli interessi capitalizzati.

E. 5.3

Il passaggio in giudicato presuppone, invero, l'intimazione della decisione al destinatario, la cui prova incombe all'autorità, ove il destinatario contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin , op. cit., n. 124 ad art. 80). Al riguardo l'invio postale per lettera semplice non permette di dimostrare l'avvenuta notifica, ma la prova può essere fornita anche da altri indizi o dall'insieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l'autorità fiscale o dal comportamento del contribuente (DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure DTF 136 V 310 consid. 5.9). a) Nel caso specifico, in prima sede la reclamante non ha contestato che la decisione di tassazione dell'imposta cantonale del 2013 le fosse stata regolarmente intimata, come peraltro attestato dall'Ufficio esazione e condoni sulla stessa decisione. La reclamante neppure ha allegato di avere impugnato tale decisione quando ne ha avuto conoscenza, al più tardi al momento della ricezione del precetto esecutivo, ricordato che l'inizio del decorso di un termine di ricorso non può essere differito a piacimento, il principio della buona fede imponendo infatti ai destinatari d'informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l'esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; 5A_135/2012 del 16 febbraio 2012; sentenza della CEF 14.2014.30 del 3 giugno 2014 consid. 5.3). b) Nella fattispecie è solo con il reclamo che la reclamante ha sollevato la questione della notifica della decisione di tassazione, con argomenti però infondati. Intanto tale decisione non è stata indirizzata all'ex sede di _____ della società bensì a quella di _____ come si evince dagli stessi documenti (n. 13/4 e 13/5) acclusi al reclamo. D'altronde i problemi incontrati dalla reclamante con il suo precedente fiduciario, _____, e con il Ministero pubblico ticinese sono senza rilievo per la questione dell'intimazione della tassazione del 2013, avvenuta il 4 dicembre 2014 successivamente a tali eventi, per tacere del fatto che i documenti su cui si fondano tali allegazioni sono irricevibili in questa sede (sopra consid. 1.2) come del fatto che la società risponde dell'operato dei propri ausiliari e avrebbe diligentemente dovuto preoccuparsi della propria situazione fiscale per l'anno 2013 prima del 2016. Nelle predette circostanze la Camera non ha dubbi sul fatto che la reclamante abbia avuto conoscenza della tassazione fiscale in tempi utili per poterla impugnare, ciò che non ha fatto. Tale decisione risulta così esecutiva e viceversa il reclamo infondato.

E. 6

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Contrariamente alle censure relative al titolo di rigetto (sopra consid. 5), quelle fondate sull'art. 81 LEF non devono essere esaminate d'ufficio dal giudice del rigetto. Nel reclamo la convenuta si duole che la tassazione, avvenuta d'ufficio perché i moduli della dichiarazione fiscale non le

sarebbero giunti, non considera il fatto che la società non ha avuto attività nel 2013. Oltre che irricevibili, poiché formulate per la prima volta in questa sede (v. sopra consid. 1.2), queste allegazioni non sarebbero comunque potute essere esaminate nel merito, riferendosi a censure che sarebbero dovute essere fatte valere con un reclamo contro la decisione di tassazione.

E. 7

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo, che non le è stato intimato. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'836.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: –; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.